

# ALLEGATO N



## **Allegato n. 15 – Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ai sensi dell'articolo 23-ter del Regolamento**

### **Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano**

Il presente allegato si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le imprese locali.


#### **1. Principi generali**

1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del Regolamento, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.
3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:
  - a) la riserva premi;
  - b) la riserva sinistri;
  - c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;
  - d) le riserve di perequazione;
  - e) la riserva di senescenza;
  - f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.
4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese dispongono di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.

### **Riserva premi**

#### **2. Definizione di riserva premi**

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.
2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della



ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al punto 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 23-ter, comma 6, del Regolamento, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati ai paragrafi da 9 a 20.

### **3. Verifiche sulla riserva premi**

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

### **4. Costituzione della riserva per frazioni di premi**

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.
3. Le imprese, nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati nel paragrafo 5.
4. In deroga alle disposizioni di cui al punto 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell'allegato 15-bis.

### **5. Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi**

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui al paragrafo 4.1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
2. In alternativa a quanto disposto al punto 1, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo "pro rata



temporis” e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.

3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfettario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al punto 2.
4. Non è consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai punti 1 e 2.

## **6. Costituzione della riserva per rischi in corso**

1. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui ai paragrafi 12, 15 e 18, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 3.

## **7. Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso**

1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui al paragrafo 6.1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralità attesa nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.
2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al punto 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui al paragrafo 8.
3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti collegati alle riserve tecniche.

## **8. Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso**

1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.
2. Il valore prospettico di cui al punto 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo



di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.

3. Le imprese individuano l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al punto 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.
4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza le imprese considerano l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione, e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.
5. Le imprese calcolano il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti, in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al punto 1, e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al punto 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti.
6. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al punto 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al punto 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.

#### **9. Riserve integrative della riserva per frazioni di premi**

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integrano la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente Allegato.

#### **10. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione**

1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dal paragrafo 11.
3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al punto 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione.

#### **11. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione**

1. Le imprese, determinano la riserva integrativa di cui al paragrafo 10 separatamente per le seguenti tipologie di rischio:
  - a) Garanzie di contratto:
    - 1) Appalti
    - 2) Assimilate appalti
    - 3) Concessioni esattoriali
    - 4) Fedeltà



- 5) Appalti esteri
- b) Garanzie per obblighi di legge:
- 1) Diritti doganali
  - 2) Assimilate doganali
  - 3) Diritti – Regolamenti UE
  - 4) Pagamenti e rimborsi imposte
  - 5) Garanzie giudiziali
- c) Altre garanzie
2. Per ciascuna delle tipologie di rischio di cui al punto 1, le imprese tengono conto del valore assunto al termine dell'esercizio dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi, prima dell'integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%).
3. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia uguale o inferiore al trentacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	35%
premi esercizio N-1	30%
premi esercizio N-2	25%
premi esercizio N-3	10%
premi esercizio N-4	5%

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia superiore al trentacinque per cento ed inferiore o uguale al settantacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al punto 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:

$$1-0,5*(RP/P\%-35\%)/65\%$$

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia superiore al settantacinque per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	100%-RP/P%
premi esercizio N-1	21%
premi esercizio N-2	17%
premi esercizio N-3	7%
premi esercizio N-4	3%

6. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia uguale o superiore al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1.
7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1, mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al punto 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al punto 6 le imprese non



costituiscono la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1.

## **12. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali**

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui punto 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti al paragrafo 13.
3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese cessano di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al punto 2.
4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri del paragrafo 14. In tal caso le imprese non operano l'accantonamento aggiuntivo di cui al punto 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi del paragrafo 14.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al punto 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

## **13. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali**

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali operano l'accantonamento integrativo, di cui al paragrafo 12.2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.
2. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al punto 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.



Rapporto sinistri a premi	Aliquote di accantonamento
(%)	(%)
-	-
84	1,00
83	2,00
82	3,00
81	4,00
80	5,00
79	6,00
78	7,00
77	8,00
76	9,00
75 e rapporto inferiore	10,00

**14. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali**

1. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa di cui al paragrafo 12, al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi, di cui al paragrafo 13 risulti pari o superiore al centese per cento.
2. Le imprese determinano l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi	Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all'inizio dell'esercizio
(%)	(%)
-	-
106	1,00
107	2,00
108	3,00
109	4,00
110	5,00
111	6,00
112	7,00
113	8,00
114	9,00
115 e rapporto superiore	10,00

**15. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi**

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione



vulcanica e fenomeni connessi, costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 16.
3. La riserva integrativa, di cui al punto 1, non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.
4. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 17. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al punto 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi del paragrafo 17.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

**16. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi**

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui al paragrafo 15.1 in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.
2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 17, ai fini del calcolo di cui al punto 1 si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 17, all'importo di cui al punto 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

**17. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi**

1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui al paragrafo 15, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.



**18. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare**

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 19.
3. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 20. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al punto 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi del paragrafo 20.
4. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.

**19. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare**

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui al paragrafo 15.1 in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.
2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 20, ai fini del calcolo di cui al punto 1 si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 20, all'importo di cui al punto 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.

**20. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare**

1. Le imprese utilizzano la riserva di cui al paragrafo 19, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

**Riserva sinistri****21. Definizione di riserva sinistri**

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

## **22. Verifiche sulla riserva sinistri**

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

### **Riserva per sinistri avvenuti e denunciati**

## **23. Costituzione della riserva sinistri**

1. Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.
2. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti sono comunque appostate tra le riserve sinistri.
3. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.
4. Le imprese nella determinazione delle riserve sinistri non possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri, né operare altre forme di deduzione o sconti.

## **24. Criteri di calcolo della riserva sinistri**

1. Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.
2. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 22.
3. Le imprese, ai fini della determinazione delle riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tengono in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonché le peculiarità dei rami.



4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al punto 1 non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affiancano alle valutazioni di cui al punto 1 metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.
5. In deroga a quanto disposto al punto 1, limitatamente alla generazione corrente, le imprese, eccetto che per i rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui al paragrafo 25.
6. Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a più rami, provvedono alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.
7. Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

## **25. Criterio del costo medio per la generazione corrente**

1. Le imprese, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui al paragrafo 24.5, individuano preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.
2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, le imprese definiscono, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.
3. Le imprese, per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del punto 2, applicano il metodo dell'inventario.

## **26. Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo**

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 24.4, le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.
2. Le imprese provvedono a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al punto 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 1, le imprese selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, le imprese considerano, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianità di pagamento nonché a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.



4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali di cui al punto 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

### **Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati**

#### **27. Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati**

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione.

#### **28. Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati**

1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri di cui al punto 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

#### **29. Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati**

1. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.
2. Le imprese, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'articolo 30, possono adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al punto 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza.
3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui al paragrafo 27 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

### **Riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri**

#### **30. Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri**



1. Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonché dei "forfait gestionario" dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.
2. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei "forfait debitrice".

### **31. Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri**

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, applicano i criteri di cui ai paragrafi da 23 a 29.
2. Le imprese determinano l'importo complessivo della riserva sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti al paragrafo 30.1, aggiungendo i "forfait debitrice" relativi ai sinistri definiti al paragrafo 30.2 dovuti dall'impresa alla fine dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 2, le imprese considerano i "forfait gestionario" e i "forfait debitrice" individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri dettati dal presente Allegato.

### **Riserva sinistri dei rami credito e cauzioni**

#### **32. Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito**

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo credito di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, fatti salvi i principi generali di cui ai paragrafi da 23 a 29, costituiscono la riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti fattispecie:
  - a) Insolvenza di diritto del debitore per:
    - 1) fallimento;
    - 2) liquidazione coatta amministrativa;
    - 3) concordato preventivo;
    - 4) amministrazione controllata;
    - 5) amministrazione straordinaria;
    - 6) procedure equivalenti all'estero.
  - b) Insolvenza di fatto del debitore per:
    - 1) procedura esecutiva;
    - 2) scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purché previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;
    - 3) concordato stragiudiziale;
    - 4) concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilità di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
    - 5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.



2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore, la riserva sinistri è in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità degli eventi stessi.
3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore, la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, è in ogni caso costituita:
  - a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 1);
  - b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 2);
  - c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 3);
  - d) alla data della concordata constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 4);
  - e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 5).
4. Le imprese nella costituzione della riserva sinistri tengono conto delle seguenti tipologie di rischio:
  - a) crediti commerciali all'interno;
  - b) crediti commerciali all'esportazione;
  - c) vendite rateali;
  - d) crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale;
  - e) crediti derivanti da contratti di leasing.

### **33. Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito**

1. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga al paragrafo 21.4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero. Le eventuali anticipazioni sono considerate come pagamenti parziali di sinistri.
2. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui al paragrafo 32.1 lettera b, punto 2), nella valutazione della riserva sinistri le imprese possono tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole tipologie di rischio di cui al paragrafo 32.4, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purché affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.

### **34. Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzione e criteri particolari di calcolo**

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, fatti salvi i principi generali di cui ai paragrafi da 23 a 29, costituiscono la riserva sinistri sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione, sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga al paragrafo 23.4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi



oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero.

### **Procedure e rilevazione dei dati**

#### **35. Procedure**

1. Le imprese impartiscono adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui al paragrafo 23.1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettività degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo ai sensi dell'articolo 23-ter del Regolamento.

#### **36. Organizzazione e conservazione dei dati**

1. Le imprese dispongono di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.
2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al punto 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralità di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonché di un eventuale contenzioso in essere.
3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

### **Riserve di perequazione**

#### **37. Definizione di riserve di perequazione**

1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni costituiscono, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

#### **38. Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito**

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.
2. Le imprese, alla fine di ogni esercizio, aggiungono alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dal paragrafo 39.
3. La riserva di perequazione di cui al punto 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque



esercizi precedenti a quello di valutazione.

4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, le imprese non operano l'accantonamento integrativo di cui al punto 2 e determinano la riserva di perequazione di cui al punto 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dal paragrafo 40.

### **39. Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito**

1. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al paragrafo 38.2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
2. L'accantonamento di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione, relativo ai rischi delle assicurazioni dirette e indirette.

### **40. Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito**

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese utilizzano, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

### **41. Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare**

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate con decreto di cui all'articolo 23-ter, comma 9, del Regolamento, emanato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS

## **Riserva di senescenza**

### **42. Definizione della riserva di senescenza**

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice.



#### **43. Costituzione della riserva di senescenza**

1. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza di cui al paragrafo 42 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto.
2. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.
3. Le imprese determinano la riserva di senescenza in base ai criteri di cui al paragrafo 44.

#### **44. Criteri di calcolo della riserva di senescenza**

1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui al paragrafo 42 in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate.
2. Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.
3. In deroga a quanto disposto ai punti 1 e 2, le imprese per i contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfaitario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al paragrafo 43.1.
4. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui al punto 3.

### **Riserva per partecipazione agli utili e ristorni**

#### **45. Criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni**

1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

### **Adempimenti della funzione attuariale dell'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti**

#### **46. Funzioni in materia di riserve tecniche**

1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, la funzione attuariale:



- a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche;
  - b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
  - c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni emanate in materia.
2. Le verifiche svolte ai sensi del punto 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformità alle prescrizioni del paragrafo 47, nella quale il responsabile della funzione attuariale riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.

#### **47. Relazione tecnica al bilancio**

1. Il responsabile della funzione attuariale redige e sottoscrive la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio, prevista dall'articolo 23-ter del Regolamento.
2. La relazione tecnica sulle riserve, di cui al punto 1, è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 15-ter del Regolamento.

#### **Obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti**

#### **48. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti**

1. Qualora la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'articolo 23-ter, comma 2 del Regolamento, effettua apposita segnalazione all'organo di amministrazione e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS, trasmettendo copia della relazione tecnica di cui al paragrafo 47 corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora la funzione attuariale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dai paragrafi 46 e 47, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, effettua apposita segnalazione all'organo di amministrazione e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

#### **Altri obblighi di informativa**

#### **49. Libero accesso ai dati aziendali**

1. Qualora l'impresa non garantisca alla funzione attuariale il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare



entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'IVASS il permanere degli impedimenti rilevati.

### **Disposizioni finali**

#### **50. Riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali**

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 23-*ter*, comma 9, del Regolamento, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n.705 del 19 novembre 1996.

#### **51. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica**

1. Alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento.

